



## Domanda di ammissione a associato

Il sottoscritto/a ..... nato/a ..... il .....  
residente a ....., in via e nr.....,  
cap.....,provincia....., codice fiscale .....

### CHIEDE

di essere ammesso quale associato della “Associazione sportiva dilettantistica Maneranners”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali, e impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal consiglio direttivo.

Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.

L’associato firma.....

L’esercente la potestà parentale  
in caso di associato minorene firma.....

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.

L’associato firma.....

L’esercente la potestà parentale  
in caso di associato minorene .....

### PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE

accettazione     rifiuto dell’associazione

delibera di ammissione a socio in data .....

delibera di ammissione a socio in data..... e iscrizione al libro soci al n. ....

### **Informativa Privacy.**

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), la informiamo che i suoi dati personali inseriti in questa scheda di iscrizione verranno gestiti in formato cartaceo o elettronico e telematico, nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della sicurezza. I dati saranno trattati manualmente dalla nostra associazione e non saranno né diffusi, né trasferiti all'estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: a) enti e/o altre federazioni sportive; b) enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; c) enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati anche per fini contabili, fiscali, contributivi e previdenziali; d) enti, società o soggetti che intrattengono con l'Associazione rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi. Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il perseguimento del fine suddetto. Il titolare del trattamento designato è il legale rappresentante; lei come interessato (o come rappresentante del minore) potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 d.lgs.196/2003 (cancellazione/blocco/rettifica) inoltrando richiesta all'indirizzo dell'associazione.

Concede il consenso     nega il consenso

Firma per consenso \_\_\_\_\_

### **Informativa Tutela dell'immagine.**

Ai sensi della legge 633/1941 (Tutela dell'immagine), la informiamo che le sue immagini potranno essere esposte, riprodotte e archiviate nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma. Le immagini potranno essere esposte presso i locali dell'Associazione o utilizzate a scopo di divulgare l'attività svolta dall'Associazione, mediante mezzi cartacei (volantini pubblicitari), elettronici (mail o siti internet) e/o telematici, ma non messe in commercio.

Il conferimento dell'autorizzazione all'uso delle immagini è facoltativa e non obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento impedirà il perseguimento del fine suddetto. Il titolare del trattamento designato è il legale rappresentante; lei come interessato (o come rappresentante del minore) potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dalla legge 633/1941, inoltrando richiesta all'indirizzo dell'associazione.

Concede il consenso     nega il consenso

Firma per consenso \_\_\_\_\_



Dati completi Iscrizione:

## Iscrizione base 2018

**Maneranners:**

**Maneranners + tessera FIASP euro 20**

**Maglia o Smanicato Maneranners euro 15**

**FIDAL per agonistiche previa visita medica euro 30**

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Residenza Via \_\_\_\_\_

Numero \_\_\_\_\_

Citta \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

data di nascita gg/mm/aaaa \_\_\_\_\_

Luogo Nascita \_\_\_\_\_

Posta elettronica \_\_\_\_\_

Telecono cell. \_\_\_\_\_

Note eventuali: \_\_\_\_\_

**Vorrei:**

**Iscrizione Maneranners+ FIASP**

**Maglia Maneranners**

**Smanicato**

**Manica corta**

**Taglia**

**S**

**M**

**L**

**XL**



**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MANERANNERS**

**TITOLO I**

**Denominazione - sede**

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Lomazzo (frazione Manera) (CO) un'associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Maneranners". La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**TITOLO II**

**Scopo - Oggetto**

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al podismo e in tutte quelle che il direttivo delibererà in futuro;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.



### **TITOLO III**

#### **Soci**

##### ART.4

Il numero dei associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.  
Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo con limiti temporali differenziati e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

##### ART.5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare associati del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

##### ART. 6

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Pertanto Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione fino al termine del periodo amministrativo, all'interno del quale hanno regolarmente versato le quote associative.

I associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

##### ART. 7

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non frazionabili per parte dell'anno associativo.



#### **TITOLO IV** **Recesso - Esclusione**

##### ART. 8

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Inoltre gli associati cessano di appartenere all'associazione al termine del periodo amministrativo di sottoscrizione della quota associativa, in via naturale.

##### ART. 9

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell' associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

##### ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

L'associato interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro associati che avviene decorsi 60 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO V** **Risorse economiche - Fondo Comune**

##### ART.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e



sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Il fondo di dotazione, creatosi all'atto della costituzione ammonta a € 600,00 (seicento/00)

### **Esercizio Sociale**

#### ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno va dal 07 gennaio la 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **TITOLO VI**

#### **Organi dell'Associazione**

#### ART.13

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

#### **Assemblee**

#### ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

#### ART.15

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed



eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;  
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;  
d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

#### ART. 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

#### ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

#### ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una





convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono compensi, indennità e/o, rimborsi spese forfetari per la carica ricoperta.

È fatto divieto per i componenti dell'organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

#### ART.20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Presidente**

#### ART.21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto)**

#### ART. 22

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.



## **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## **TITOLO VII Scioglimento**

ART.24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

## **Norma finale**

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Lomazzo, li 7 gennaio 2015